



CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 12/10/2018

OGGETTO: CONDOMINIO BELLABONA / COMUNE DI TERAMO E RUZZO RETI S.P.A. -
RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C.
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno duemiladiciotto, addì dodici, del mese di Ottobre alle ore 13.55, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ALBERTO GIANGUIDO	SI
VICE SINDACO	MARRONI MARIA CRISTINA	--
ASSESSORE	DI BONAVENTURA VALDO	SI
ASSESSORE	DI PADOVA STEFANIA	--
ASSESSORE	FALINI SARA	SI
ASSESSORE	FILIPPONI ANTONIO	SI
ASSESSORE	MISTICHELLI SIMONE	SI
ASSESSORE	PONZIANI LUIGI	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 1674 del 19.9.2018 presentata dal Dirigente del Settore IV – Avvocatura, su indirizzo dell'Assessore competente Sara Falini, con la quale si propone quanto segue:

PREMESSO che il Condominio "Bellabona" (c.f. --OMISSIS--), sito in Teramo alla via A. Cipollone n. 44, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Diana Ciciarelli, della Società Cooperativa CRIPS, che l'amministra, ha notificato a questo Ente a mezzo p.e.c. il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione per il 19 corrente mese, acquisiti al n. prot. com.le 48522 del 31/08/2018, promosso dinanzi al Tribunale di Teramo perché sia disposto accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, ex art. 696 bis c.p.c., onde chiarire l'origine del problema ricorrente delle infiltrazioni idriche, che interessano lo stabile in argomento in corrispondenza del seminterrato e del piano terra e quantificare i danni subiti e subendi;

che il Condominio ricorrente, sulla base della consulenza tecnica fatta eseguire da un professionista di sua fiducia, attribuisce il suddetto fenomeno alla presenza di una condotta sotterranea di acqua, di proprietà del Comune di Teramo, gestita da Ruzzo Reti S.p.A., che non convoglierebbe adeguatamente le acque;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Comunale, con PEC n. prot. 49693 del 06/09/2018, a mezzo della Dimensione Broker S.r.l. ha interessato della vertenza la Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, con richiesta di attivazione della relativa garanzia e presa in carico del sinistro di che trattasi;

ATTESO che la Assib Underwriting S.r.l., che gestisce i sinistri per conto della Compagnia AIG Europe Ltd, giusta nota del 11/09/2018 trasmessa a mezzo e-mail dalla Dimensione Broker S.r.l., ha comunicato che pur aprendo cautelativamente il sinistro, non intende avvalersi della facoltà di nominare un legale di sua fiducia, per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Teramo, dovendovi, pertanto, provvedere direttamente a mezzo di proprio legale;

PRESO ATTO che a tutt'oggi non è stato possibile avere una relazione sui fatti di causa dal Civico Ufficio Tecnico, pur richiesta con nota dell'Avvocatura Comunale con nota del 06/09/2018, prot. n. 49686 e sollecitata con e-mail del 18/09/2018 e che, in ogni caso, per quanto affermato dallo stesso Condominio nel ricorso, la causa dei danni lamentati risiederebbe in una condotta sotterranea di acqua, la cui gestione è attribuibile alla società pubblica RUZZO RETI S.p.A, in forza di legge (l. 36/1994 e succ. modif. e integr., nonché la L.R. A. n. 2/1997) e di convenzione (atti dell'Assemblea dell'A.T.O. –

Ambito Ottimale Teramano – n. 5 n. 20 del 25/06/2003 e n. 40 del 17/12/2003) e che in tal caso dovrebbe ritenersi esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Teramo;

RITENUTO, pertanto, di dover, autorizzare la costituzione in giudizio di questa Amministrazione, a mezzo di legale dell'Avvocatura Comunale da nominarsi, secondo regolamento, con successiva determinazione dirigenziale, per tutelarne gli interessi e resistere all'azione intrapresa contro di essa, fatta salva ogni eventuale azione nei confronti della Compagnia assicuratrice AIG Europe Ltd;

VISTO l'art. 55 del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, approvato, da ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 113 del 24/04/2018;

RICHIAMATI gli artt. 6 e 26 dello Statuto comunale che, rispettivamente, attribuiscono al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente e alla Giunta la competenza in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

DATO ATTO che, allo stato, non è necessario assumere alcun impegno di spesa per l'incarico professionale conferito in quanto rientra tra i compiti di istituto, fermo restando che agli avvocati facenti parte del Settore Avvocatura competono i compensi professionali, come previsto dalle disposizioni di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro e del regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2015;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore IV – Avvocatura ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6/ bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore IV in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che non è stato richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. **DI AUTORIZZARE**, per le ragioni di cui in premessa, la costituzione del Comune di Teramo nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Teramo dal Condominio "Bellabona" (c.f. **--OMISSIS--**), sito in Teramo alla via A. Cipollone 44, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. notificato a mezzo PEC, acquisito al protocollo dell'Ente in data 31/08/2018 al n. 48522, a mezzo di legale dell'Avvocatura Comunale da nominarsi, secondo regolamento, con successiva determinazione dirigenziale;

2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione in giudizio la cui udienza è fissata per il 19/10/2018.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1674 del 19/09/2018, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento Avv. CAFFORIO COSIMA in data 05/10/2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1674 del 19/09/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Avv. CAFFORIO COSIMA in data 05/10/2018.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO

Il Segretario Generale
Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2452

Il 12/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 92 del 12/10/2018 con oggetto: **CONDOMINIO BELLABONA / COMUNE DI TERAMO E RUZZO RETI S.P.A. - RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 12/10/2018.